



STUDIO NOTARILE
Dott. MASSIMO GARGIULO
Via Naviglio, 14 - Tel. (0546) 21516
48018 FAENZA

Repertorio N. 165.580

Raccolta N. 30.082

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE "AUTISMO FAENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

Registrato a Faenza

SOCIALE"

il 09/10/2023 al n. 3320

Serie 1T esatti Euro 0,00

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro ottobre duemilaventitre

in Faenza, presso la sala riunioni della Consulta del Volon-

tariato, alla via Laderchi n. 3

alle ore venti e minuti trenta.

Avanti a me Dott. MASSIMO GARGIULO, Notaio iscritto al Ruolo

del Distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza al-

la via Naviglio n. 14

SI E' RIUNITA

in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Asso-

ciazione non riconosciuta "AUTISMO FAENZA ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE", con sede in Faenza alla via Laderchi n.

3, codice fiscale 90031500391, iscritta in data 15 giugno

2022 nel competente Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-

re (RUNTS) ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.

117, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni inerenti e conseguenti all'ottenimento del-

la personalità giuridica tra cui la riadozione dello statuto

sociale.

E' PRESENTE

	MISSIROLI CESARE, nato a Milano il giorno 8 agosto 1967, con	
	domicilio anche fiscale in Faenza alla via Zaccagnini n. 7,	
	codice fiscale MSS CSR 67M08 F205F - in qualità di Presiden-	
	te del Consiglio Direttivo dell'Associazione.	
	Il costituito, cittadino italiano, della cui identità perso-	
	nale io Notaio sono certo, senza l'assistenza di testimoni	
	non avendone la parte richiesta la presenza, mi chiede di re-	
	digere il presente verbale.	
	Aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 8.7	
	dello statuto dell'Associazione, il Presidente del Consiglio	
	Direttivo signor Missiroli Cesare, il quale	
	CONSTATATO	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi	
	dell'art. 7.4 dello Statuto;	
	- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione es-	
	sendo andata deserta la prima convocazione indetta per il	
	giorno 3 ottobre 2023 alle ore 8,00;	
	- che sono presenti n. 16 (sedici) associati in proprio e n.	
	2 (due) per delega per un totale di n. 18 (diciotto) associa-	
	ti su n. 35 (trentacinque) associati aventi diritto al voto,	
	il tutto come risulta dettagliato nell'elenco che si allega	
	al presente atto sotto la lettera "A";	
	- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Di-	
	rettivo: Missiroli Cesare - Presidente; Medri Giuliano - Vi-	

	ce Presidente; Mastrocco Maria Stella, Bandini Manuela, Mon-	
	taguti Enrico, Sabbatani Debora, Belosi Giovanni - Consiglie-	
	ri;	
	DICHIARA	
	validamente costituita l'assemblea straordinaria ai sensi	
	dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione.	
	Prendendo la parola sul primo punto all'ordine del giorno il	
	Presidente espone le ragioni che rendono opportuno l'otteni-	
	mento della personalità giuridica da parte dell'Associazio-	
	ne, con l'effetto di ottenere l'autonomia patrimoniale per-	
	fetta e la responsabilità giuridica limitata, strumentale ad	
	un più agevole svolgimento delle attività di interesse gene-	
	rale dell'Associazione e al miglior perseguimento delle fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il Presidente precisa quanto segue:	
	- l'Associazione è stata iscritta in data 15 giugno 2022 al	
	competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS) ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	117;	
	- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con cir-	
	colare n. 9 del 21 aprile 2022 ha fornito alcune indicazioni	
	relative alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e del suc-	
	cessivo D.M. n. 106/2020, per porre sin dall'inizio le basi	
	di una prassi applicativa comune agli uffici gestori dei Re-	
	gistri APS e ODV delle Regioni e delle Provincie Autonome,	

	nonché ai Registri del RUNTS;	
	- che per poter ottenere la personalità giuridica:	
	-- è necessario riadottare lo statuto sociale nella presente	
	Assemblea, precisando che il testo è quello approvato con de-	
	libera dell'Assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2020	
	e già depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Set-	
	tore (RUNTS);	
	-- è necessaria, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e	
	della predetta circolare ministeriale n. 9 del 21 aprile	
	2022, l'attestazione del notaio della sussistenza del patri-	
	monio minimo, in conformità all'art. 22 comma 4 del Codice	
	degli Enti del Terzo Settore, specificando entità e composi-	
	zione dell'intero patrimonio ed allegando alla stessa la si-	
	tuazione patrimoniale completa, aggiornata a non più di 120	
	(centoventi) giorni antecedenti alla data di iscrizione, com-	
	pleta della relazione dell'organo di controllo o del reviso-	
	re che ne attesta la corretta compilazione.	
	A questo punto il Presidente passa la parola a me Notaio af-	
	finché attesti quanto richiesto dal predetto art. 22 del Co-	
	dice degli Enti del Terzo settore al fine dell'ottenimento	
	della personalità giuridica dell'Associazione, e precisamen-	
	te attesto che l'Associazione è dotata del patrimonio minimo	
	richiesto dal D.Lgs. 117/2017, come risulta dalla relazione	
	di stima redatta dal dott. Cericola Tiziano, nato a Mirando-	
	la il giorno 11 settembre 1958 ed iscritto al Registro dei	

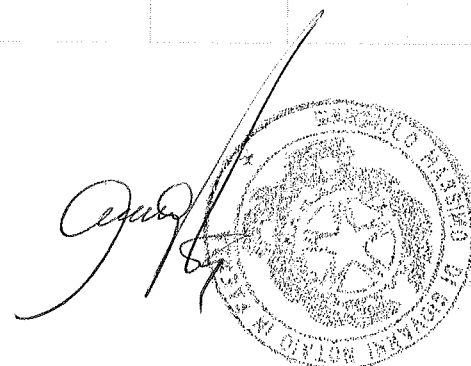
	Revisori Legali al n. 62855, asseverata con giuramento pre-	
	stato avanti a me Notaio in data 2 ottobre 2023, rep. n.	
	165.561 che, in originale, si allega al presente atto sotto	
	la lettera "B", dalla quale risulta un patrimonio netto pa-	
	ri ad Euro 81.854,48 (ottantunomilaottocentocinquantaquattro	
	virgola quarantotto).	
	A questo punto il Presidente apre la discussione sul predet-	
	to argomento.	
	L'Assemblea, dopo la discussione,	
	UDITA	
	- la relazione del Presidente	
	PRESO ATTO	
	- della sussistenza delle condizioni previste dalla Legge	
	per l'ottenimento della personalità giuridica ed innanzi at-	
	testate da me Notaio,	
	DELIBERA	
	- che l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione	
	siano regolati dallo statuto che si allega al presente atto	
	sotto la lettera "C", noto agli associati in quanto già adot-	
	tato con delibera dell'assemblea straordinaria in data 15 ot-	
	tobre 2020, il tutto al fine del riconoscimento della perso-	
	nalità giuridica dell'Associazione;	
	- di procedere alla richiesta di ottenimento della persona-	
	lità giuridica dell'Associazione al competente Registro Uni-	
	co Nazionale del Terzo Settore quale Organizzazione di Volon-	

		tariato;	
		- di delegare al Presidente dell'Associazione ogni più ampio	
		potere al fine del riconoscimento della personalità giuridi-	
		ca dell'Associazione.	
		Tale delibera viene approvata con i seguenti voti:	
		FAVOREVOLI: 18 (diciotto)	
		CONTRARI: nessuno	
		ASTENUTI: nessuno	
		L'Assemblea delega al Presidente della medesima l'adempimen-	
		to delle formalità richieste dalla legge per la legale effi-	
		cacia delle adottate deliberazioni, ivi compresa la facoltà	
		di effettuare tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressio-	
		ni che fossero richieste dalle Autorità competenti e di ef-	
		fettuare tutto quant'altro necessario per il riconoscimento	
		della personalità giuridica dell'Associazione.	
		Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara	
		sciolta l'Assemblea alle ore venti e minuti cinquantacinque.	
		Il presente verbale è esente da imposta di registro e di bol-	
		lo ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.	
		La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.	
		Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da	
		persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su	
		fogli due per facciate otto, ho dato lettura al costituito	
		che lo approva e lo sottoscrive alle ore ventuno.	
		F.to: Cesare Missiroli	

PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E VOTAZIONE
MERCOLEDÌ 04 OTTOBRE 2023

	Cognome	Nome	Presente in proprio	Presente per delega	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BANDINI	Manuela	☒	☐	☒	☐	☐
2	BANDINI	Michele	☒	☐	☒	☐	☐
3	BANDINI	Mario	☐	☐	☐	☐	☐
4	BATRINU	Mihaela	☐	☐	☐	☐	☐
5	BELLINI	Roberto	☐	☐	☐	☐	☐
6	BELOSI	Giovanni	☒	☐	☒	☐	☐
7	BEZZI	Anna	☐	☐	☐	☐	☐
8	BOTEZ	Mihai	☒	☐	☒	☐	☐
9	BUCUR	Simona	☐	☐	☐	☐	☐
10	CAVINA	Tiziano	☐	☐	☐	☐	☐
11	CHILUZZI	Erica	☐	☐	☐	☐	☐
12	CORTESI	Leonardo	☐	☐	☐	☐	☐
13	D'AUGELLO	Valentina	☐	☐	☐	☐	☐
14	DI FILIPPO	Paola	☐	☐	☐	☐	☐
15	GALEOTTI	Pierina	☒	☐	☒	☐	☐
16	GATTA	Francesco	☒	☐	☒	☐	☐
17	GOXHAJ	Silvana	☐	☐	☐	☐	☐
18	HANNACI	Faten	☒	☐	☒	☐	☐
19	MASTROROCO	Maria Stella	☒	☐	☒	☐	☐
20	MEDRI	Giuliano	☐	☐	☐	☐	☐
21	MICHELINO	Gennaro Emanuele	☐	☐	☐	☐	☐
22	MISSIROLI	Cesare	☒	☐	☒	☐	☐
23	MONGARDI	Alice	☐	☐	☐	☐	☐
24	MONTAGUTI	Enrico	☒	☐	☒	☐	☐
25	MONTI	Claudia	☐	☐	☐	☐	☐
26	NERI	Maria Eleonora	☐	☐	☐	☐	☐
27	OBRADOVIC	Bojana	☐	☐	☐	☐	☐
28	PALMA	Demis	☐	☐	☐	☐	☐
29	POMPILI	Monica	☒	☐	☒	☐	☐
30	RAVAIOLI	Sandra	☒	☒	☒	☐	☐
31	RIZZI	Chiara	☒	☐	☒	☐	☐
32	SABBATANI	Debora	☒	☐	☒	☐	☐
33	SAVORANI	Enrico	☐	☒	☐	☐	☐
34	TASSINARI	Marica	☒	☐	☒	☐	☐
35	VASSURA	Daniela	☒	☐	☒	☐	☐
TOTALE							

[Handwritten signature]



Allegato B all'atto repertorio n. 165580/30082

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 117/2017

Il sottoscritto dott. TIZIANO CERICOLA, nato a Mirandola (MO) l'11/09/1958, c.f. CRC TZN 58P11 F240S, Dottore Commercialista iscritto al n. 118/A dell'ODCEC di Ravenna, iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 62855, con studio in Faenza (RA) corso Garibaldi n. 19

PREMESSO

-di avere ricevuto dalla associazione denominata "AUTISMO FAENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", con sede in Faenza (RA) Via Zaccagnini n. 7, C.F. 90031500391, l'incarico di attestare la corretta compilazione della situazione patrimoniale al 31/07/2023 al fine di richiedere la concessione della personalità giuridica al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017;

-di avere ricevuto dalla suddetta associazione la situazione patrimoniale al 31/07/2023 allegata alla presente attestazione;

-di avere verificato la corrispondenza delle voci e dei relativi importi della situazione patrimoniale con i documenti contabili custoditi dall'associazione;

VISTA

-la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21/4/2020;

DICHIARA

che il valore del patrimonio netto, espresso alla data del 31/07/2023, è pari ad € 81.854,48= (ottantunomilaottocentocinquantaquattro/48=).

ATTESTA

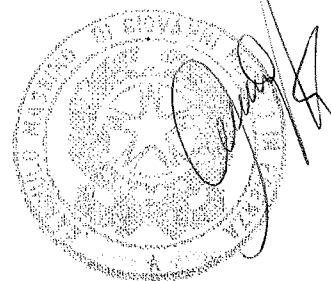
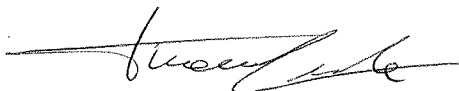
pertanto che tale valore non è inferiore al valore minimo di € 15.000= (quindicimila/00) richiesto dall'art. 22, comma 4, D. Lgs. 117/2017.

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver correttamente assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica contabile professionale.

In fede.

Faenza, 2 ottobre 2023.

Dott. Tiziano Cericola



AUTISMO FAENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Via Zaccagnini n. 7 48018 FAENZA (RA)

C.F. 90031500391

STATO PATRIMONIALE AL 31/07/2023

ATTIVO

C)Attivo circolante

II-Crediti

10)da 5 per mille € 7.049,90

IV-Disponibilità liquide

1)depositi bancari € 74.774,54

3)cassa € 30,04

Totale € 74.804,58

TOTALE ATTIVO € 81.854,48

PASSIVO

A)Patrimonio netto

III-Patrimonio libero

1)Riserve di avanzi di gestione € 81.854,48

TOTALE PASSIVO € 81.854,48

	Repertorio N. 165.561	
	VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA	
	(art. 1, n. 4, del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il due ottobre duemilaventitre	
	in Faenza e nel mio studio.	
	Avanti a me dott. MASSIMO GARGIULO, Notaio iscritto al Ruolo	
	del Distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza al-	
	la via Naviglio n. 14, senza l'assistenza di testimoni non a-	
	vendone la parte richiesta la presenza,	
	E' PRESENTE	
	CERICOLA TIZIANO, nato a Mirandola il giorno 11 settembre	
	1958, con domicilio anche fiscale in Faenza al viale Marconi	
	n. 117, codice fiscale CRC TZN 58P11 F240S	
	Della identità personale del costituito io Notaio sono certo.	
	Il signor Cericola Tiziano, iscritto nel Registro dei Reviso-	
	ri Legali dei Conti al n. 62855, con D.M. 26 aprile 1995,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-	
	na n. 32 bis del 28 aprile 1995, mi presenta la relazione pe-	
	ritale che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramen-	
	to, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666.	
	Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria	
	ammonizione, da me Notaio effettuata allo stesso sulle conse-	
	guenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbli-	
	go di dichiarare la verità.	

	Allegato "C" all'atto avente il N. 30.082 di raccolta	
	AUTISMO FAENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	STATUTO	
	ART. 1 - COSTITUZIONE, DURATA E SEDE	
	1.1-E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, Codice del	
	Terzo Settore (in seguito C.T.S.), e del Codice Civile,	
	un'associazione avente la denominazione "AUTISMO FAENZA ASSO-	
	CIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in breve, "AUTISMO FAENZA	
	APS".	
	1.2-L'associazione ha durata illimitata.	
	1.3-L'associazione ha sede legale nel Comune di Faenza; il	
	trasferimento della sede legale all'interno del Comune non	
	comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Con-	
	siglio Direttivo.	
	ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA'	
	2.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o	
	di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazio-	
	ni dei volontari associati, di attività volte a promuovere e	
	difendere i diritti umani e civili delle persone con autismo	
	affinchè sia loro garantito il diritto inalienabile ad una	
	vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto del-	
	la loro dignità e del principio delle pari opportunità.	
	2.2-L'autismo è una condizione neurologica e una disabilità	

	dello sviluppo. L'associazione fa riferimento alla definizio-	
	ne di autismo prevista dalla "Classificazione Internazionale	
	del Funzionamento, Disabilità e Salute" dell'Organizzazione	
	Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla "Con-	
	venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con	
	disabilità" (2006) e ritiene ormai accertato che i disturbi	
	dello spettro autistico siano conseguenza di una disfunzione	
	cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.	
	2.3-Per raggiungere lo scopo sociale l'associazione potrà	
	promuovere e gestire le seguenti attività:	
	- la diagnosi e l'intervento precoce,	
	- l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata,	
	- la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, - l'in-	
	clusione lavorativa,	
	- l'informazione e la consapevolezza,	
	- la ricerca scientifica,	
	- la ricerca e l'applicazione di metodi e soluzioni per un	
	percorso di vita il più autonomo possibile incluso il "Dopo	
	di noi",	
	- l'aggregazione, il sostegno, il mutuo aiuto fra i familia-	
	ri delle persone autistiche;	
	- la formazione di una rete con altre organizzazioni di vo-	
	lontariato e altri enti del terzo settore per promuovere e	
	gestire progetti ed eventi comuni;	
	- la collaborazione con le istituzioni pubbliche per propor-	

	re attività e percorsi che portino all'aumento del benessere	
	della persona autistica e delle loro famiglie, per uno scam-	
	bio di informazioni e per la verifica delle attività e dei	
	servizi in atto;	
	- la partecipazione alla programmazione socio-sanitaria at-	
	traverso la promozione e la gestione di servizi in campo edu-	
	cativo, socio-sanitario, riabilitativo, sportivo, ricreativo	
	ed aggregativo;	
	-l'attivazione di uno sportello informativo relativamente ai	
	servizi presenti sul territorio a supporto delle famiglie	
	con persone autistiche;	
	- il sostegno alla ricerca scientifica per la prevenzione,	
	diagnosi precoce e cura dei disturbi neurologici; la creazio-	
	ne dei presupposti materiali affinché le équipes dei centri	
	scientificamente più accreditati ed avanzati possano essere	
	chiamate periodicamente a predisporre terapie riabilitative,	
	ed a supervisionare quelle in corso;	
	-- il sostegno e l'organizzazione di corsi di formazione, ag-	
	giornamento, specializzazione rivolti a tutte le figure pro-	
	fessionali (medici, terapisti, pedagogisti, psicologi, educa-	
	tori) attive nei settori della educazione e riabilitazione,	
	nonché ai genitori e altri familiari delle persone con di-	
	sturbi neurologici;	
	-- la diffusione, sulla base delle attività precedenti, del-	
	la corretta conoscenza delle patologie neurologiche e l'uti-	

	lizzo delle relative terapie;	
	-- il sostegno e l'organizzazione di corsi di formazione per	
	gli insegnanti e per il personale A.T.A. delle scuole di o-	
	gni ordine e grado, affinché sia diffusa la conoscenza dei	
	disturbi neurologici e dei relativi metodi di cura, per favo-	
	rire una effettiva inclusione scolastica;	
	-- l'organizzazione di momenti di verifica qualitativa e	
	quantitativa dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministra-	
	zioni e/o dalle Organizzazioni Private a qualsiasi titolo	
	coinvolte all'interno del percorso complessivo di sostegno e	
	di recupero del soggetto affetto da disturbi neurologici;	
	-- la sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni af-	
	finché forniscano gli strumenti appropriati all'inserimento	
	sociale e scolastico dei bambini e ragazzi con disturbi neu-	
	rologici;	
	- l'organizzazione, gestione ed erogazione ai soggetti auti-	
	stici o alle loro famiglie, direttamente o indirettamente,	
	di sussidi, beni materiali e servizi attinenti agli scopi so-	
	ciali, nessuno escluso.	
	2.4-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono	
	in uno o più dei settori delle attività di interesse genera-	
	le previste dall'art. 5 del C.T.S. alle seguenti lettere:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi	
	1 e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 320, servizi e prestazio-	
	ni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e alla L. 22 giugno	

	2016 n. 112;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie; di cui al D.P.C.M. 14 feb-	
	braio 2001;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi	
	della L. 28 febbraio 2003 n. 53 nonché attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale svolte;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti e prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166 o e-	
	rogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziati-	
	ve di aiuto reciproco.	
	3.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività	
	diverse previste dall'art. 6 del C.T.S., in via secondaria e	
	strumentale rispetto alle attività di interesse generale di	
	cui all'art. 5 del C.T.S.; la scelta delle attività diverse	
	da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.	

	2.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi	
	ai sensi dell'art. 7 del C.T.S., nel rispetto dei criteri e	
	delle modalità ivi previsti.	
	2.6-Per raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà,	
	a titolo esemplificativo:	
	a) collaborare con i servizi sanitari e sociali presenti sul	
	territorio;	
	b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, en-	
	ti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati,	
	italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente	
	o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai pro-	
	pri;	
	c) pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale di-	
	dattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e	
	telematici;	
	d) promuovere incontri, dibattiti, tavole rotonde, attività	
	divulgative ed educative, sia verso il pubblico in genere	
	che nelle scuole di ogni ordine e grado, con esperti e/o con	
	persone o gruppi che abbiano vissuto l'esperienza dei distur-	
	bi neurologici;	
	e) erogare premi e borse di studio;	
	f) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e fi-	
	nanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessio-	
	ne di garanzie reali o personali in favore proprio o di ter-	
	zi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili,	

	sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni,	
	semplici o modali.	
	ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI	
	3.1-Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso,	
	non può essere inferiore al numero minimo stabilito	
	dall'art. 35 del C.T.S..	
	3.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le	
	APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti sen-	
	za scopo di lucro che condividano le finalità della stessa.	
	3.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presenta-	
	re al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà con-	
	tenere:	
	- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome,	
	data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito	
	telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni	
	la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà	
	genitoriale.	
	- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazio-	
	ne della denominazione sociale, la sede legale, il codice fi-	
	scale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il	
	presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associa-	
	tivi.	
	3.4-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai soci	

	al recapito da questi formalmente comunicato all'associazio-	
	ne e risultante dai libri e registri sociali.	
	3.5-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo	
	criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di	
	interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per	
	sexso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche,	
	condizioni personali o sociali, e nel rispetto del manteni-	
	mento del rapporto previsto dall'art. 35, comma 3, C.T.S.	
	tra APS e altri ETS o enti senza scopo di lucro.	
	3.6-La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro	
	degli associati.	
	3.7-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve esse-	
	re motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta)	
	giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mes-	
	saggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo	
	a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione	
	di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli	
	stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci	
	l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile,	
	fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria	
	nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.	
	3.8-I soci, ancorchè distinti in categorie deliberate	
	dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi	
	doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può ve-	

	nire meno solo nei casi previsti dall'art. 4 del presente	
	statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino	
	con tale principio, introducendo criteri di ammissione stru-	
	mentalmente limitativi di diritti o temporanei.	
	3.9-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contri-	
	buisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al so-	
	stegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito	
	alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei	
	settori di interesse sociale. La qualifica di socio onora-	
	rio deve essere accettata dal candidato, ha durata illimita-	
	ta e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo sta-	
	tuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare	
	la quota annuale deliberata dagli organi sociali.	
	ARTICOLO 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	4.1-La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzio-	
	ne, b) recesso, c) decadenza, d) scioglimento o estinzione;	
	e) esclusione.	
	4.2-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del so-	
	cio diverso dalla persona fisica estinguono il rapporto so-	
	ciale.	
	4.3-Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di	
	motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vin-	
	coli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso ac-	
	cordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura	
	dell'esercizio in corso.	

	4.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci	
	che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale an-	
	nuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso	
	per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si in-	
	tendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute	
	o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Di-	
	rettivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera	
	del Consiglio Direttivo.	
	4.5-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consi-	
	glio Direttivo, può escludere i soci che:	
	a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regola-	
	menti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano	
	comportamenti che gettino discredito sull'associazione;	
	c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente	
	l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.	
	4.6-Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata	
	una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio	
	di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti,	
	consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dal-	
	la data della comunicazione al socio della delibera dell'as-	
	semblea.	
	4.7-I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del so-	
	cio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versa-	

	te, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio socia-	
	le.	
	ARTICOLO 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI	
	5.1-I soci hanno l'obbligo di:	
	a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e	
	le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fe-	
	de nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;	
	c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;	
	d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volonta-	
	riato tramite l'associazione.	
	5.2-I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal	
	presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli or-	
	gani sociali;	
	b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo	
	per gli organi direttivi dell'associazione;	
	c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previ-	
	sti dal presente statuto;	
	d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei	
	programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previ-	
	sti nel presente statuto;	
	e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazio-	
	ni dello statuto e dei regolamenti;	

	f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.	
	5.3-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in	
	alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte,	
	e non è rivalutabile.	
	5.4-L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione	
	si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gra-	
	tuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenu-	
	te, come previsto da apposito regolamento interno, in osser-	
	vanza del Codice del Terzo Settore.	
	ART. 6 - ORGANI SOCIALI	
	6.1-Sono organi dell'associazione:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei so-	
	ci.	
	6.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, sal-	
	vo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di	
	Controllo, nel solo caso che non siano soci dell'associazio-	
	ne e siano in possesso delle qualifiche professionali speci-	
	fiche richieste dal C.T.S..	
	ART. 7 - L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE	
	7.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è com-	
	posta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in rego-	

	la con il versamento delle quote sociali e si riunisce in	
	via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti compe-	
	tenze:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incari-	
	cato della revisione legale dei conti;	
	c) approva il bilancio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati;	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;	
	h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del gior-	
	no su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta	
	motivata firmata da almeno un decimo dei soci.	
	7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via	
	straordinaria allo scopo di deliberare:	
	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scis-	
	sione dell'associazione.	
	7.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede socia-	
	le o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra se-	

	de più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità	
	dei soci.	
	7.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera-	
	zione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma,	
	messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico indi-	
	rizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultan-	
	te dal libro soci, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.	
	7.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30	
	giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei so-	
	ci, con raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica	
	certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.	
	7.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed	
	ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'e-	
	lenco delle materie da trattare.	
	7.7-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancan-	
	za dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rap-	
	presentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche so-	
	ciali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente	
	deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato	
	nell'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 8 - L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI	
	8.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed	
	in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci;	
	in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza sempli-	

	ce dei presenti.	
	8.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto	
	è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la pre-	
	senza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la	
	presenza di un terzo dei soci: in entrambi i casi la delibe-	
	ra è adottata a maggioranza semplice dei presenti.	
	8.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fu-	
	sione o la scissione dell'associazione occorre il voto favo-	
	revole di almeno tre quarti dei soci.	
	8.4-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la secon-	
	da convocazione non può avvenire nello stesso giorno della	
	prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convoca-	
	zione.	
	8.5-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappre-	
	sentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio	
	Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può ave-	
	re più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti	
	dell'associazione.	
	8.6-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deli-	
	berazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva	
	l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede se-	
	grete.	
	8.7-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazio-	
	ne o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulte-	
	riore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla	

	stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario,	
	anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, an-	
	che non soci.	
	8.8-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da ver-	
	bale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e tra-	
	scritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in con-	
	formità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assen-	
	ti, astenuti o dissenzienti.	
	8.9-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamen-	
	te gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	

	dio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;	
	- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si	
	tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze.	
	<u>ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE</u>	
	9.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri	
	deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non	
	inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri	
	soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associa-	
	ti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	9.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art.	
	2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	9.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Pre-	
	sidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulterio-	
	ri deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la du-	
	rata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si	
	può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in o-	
	gni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe at-	
	tribuite ai suoi membri.	
	9.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri ver-	
	ranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in ca-	
	rica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; in	
	mananza il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare altri	
	soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli al-	

	tri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consi-	
	glieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta	
	giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Con-	
	siglio.	
	9.5-L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposi-	
	to regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in	
	possesso di specifici requisiti di onorabilità, professiona-	
	lità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto	
	previsto in materia dai codici di comportamento adottati dal-	
	la rete associativa a cui l'associazione aderisce.	
	9.6-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richie-	
	sto da almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione deve avve-	
	nire con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elet-	
	tronica o messaggio telefonico con un preavviso di almeno 8	
	(otto) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la	
	convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.	
	9.7-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiara-	
	ti decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti	
	per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno socia-	
	le, salvo giustificato motivo.	
	ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO	
	10.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'asso-	
	ciazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che il presente statuto non ri-	

	serva all'assemblea.	
	10.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Di-	
	rettivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.	
	10.3-Il Consiglio Direttivo può:	
	a) avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gra-	
	tuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla	
	progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;	
	b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappre-	
	sentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione	
	dell'associazione, senza diritto di voto.	
	10.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo delibera-	
	re:	
	a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, se-	
	condo gli indirizzi formulati dall'assemblea;	
	b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;	
	c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi	
	dell'art. 6 del C.T.S.;	
	d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estin-	
	zione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra opera-	
	zione finanziaria attiva o passiva;	
	e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudizia-	
	rie;	
	f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sul-	
	la redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei so-	
	ci	

	g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione	
	che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.	
	10.5-Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso	
	la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presi-	
	dente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglie-	
	ri.	
	10.6-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in	
	caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di en-	
	trambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consi-	
	glio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioran-	
	za dei consiglieri in carica.	
	10.7-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con vo-	
	to palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso	
	di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni	
	seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente	
	e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.	
	10.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere	
	anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse	
	condizioni previste per l'assemblea.	
	ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE	
	11.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i	
	propri membri per la medesima durata del Consiglio e può es-	
	sere rieletto.	
	11.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'asso-	
	ciatione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di ne-	

	cessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Di-	
	rettivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.	
	11.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in	
	caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal	
	Consiglio Direttivo.	
	11.4-In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del	
	Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio	
	Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta	
	giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più	
	anziano di età.	
	ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO	
	12.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in	
	via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria	
	al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del C.T.S.;	
	esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.	
	12.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.	
	12.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si ap-	

	plica l'art. 2399 del Codice Civile.	
	12.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti	
	dall'art. 30 del C.T.S. e, in quanto applicabili, quelli pre-	
	visti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.	
	12.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.	
	31 del C.T.S. l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo	
	di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'u-	
	nico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono es-	
	sere iscritti nell'apposito registro.	
	12.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustifica-	
	to motivo, non assistono alle assemblee o, durante un eserci-	
	zio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Diretti-	
	vo decadono dall'ufficio.	
	ART. 13 - PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE E-	
	CONOMICHE	
	13.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale.	
	13.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distri-	
	buzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e col-	
	laboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.	

	13.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al	
	suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività	
	dalle fonti previste dal C.T.S. e dalle altre norme vigenti,	
	quali a titolo meramente esemplificativo:	
	-quote e contributi degli associati	
	-contributi pubblici e privati	
	-donazioni e lasciti testamentari	
	-rendite patrimoniali e finanziarie	
	-attività di raccolta fondi	
	-rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pub-	
	bliche	
	-contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finaliz-	
	zati al sostegno di specifiche attività e progetti	
	-entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse	
	di cui all'art. 6 del C.T.S. e dalle attività previste	
	dall'art. 85 del C.T.S.	
	-ogni altra entrata prevista o consentita dal C.T.S., dal Co-	
	dice Civile e dalle altre norme vigenti.	
	ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE	
	14.1-L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	14.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimonial-	
	le, rendiconto gestionale e relazione di missione che illu-	
	stra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestiona-	
	le, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e	

	il carattere secondario e strumentale delle attività diverse	
	di cui all'art. 6 del C.T.S..	
	14.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al	
	limite previsto dall'art. 13, comma 2, del C.T.S., è facoltà	
	dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendi-	
	conto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il ca-	
	rattere secondario e strumentale delle attività diverse di	
	cui all'art. 6 del C.T.S. con una annotazione in calce al	
	rendiconto stesso.	
	14.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i ren-	
	diconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'eser-	
	cizio.	
	14.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione	
	dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia pres-	
	so la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea,	
	per consentire ai soci di prenderne visione.	
	14.6-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro U-	
	nico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le mo-	
	dalità previste dall'art. 48 del C.T.S..	
	14.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.	
	14 del C.T.S. il Consiglio Direttivo deve redigere il bilan-	
	cio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	ART. 15 - LIBRI SOCIALI	

	15.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
	a) libro degli associati;	
	b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee;	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo;	
	d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo	
	non occasionale;	
	e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	Controllo, se istituito.	
	15.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo,	
	tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di	
	Controllo.	
	15.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e	
	sociali e di estrarne copia a loro spese; l'assemblea può di-	
	sciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento	
	per contemperare l'effettività del diritto di accesso dei so-	
	ci con la tutela della riservatezza dei dati e documenti,	
	nell'ambito di quanto previsto dal C.T.S. e dalle indicazio-	
	ni delle autorità di vigilanza.	
	ART. 16 - VOLONTARI E LAVORATORI	
	16.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati.	
	16.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per	

	cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal bene-	
	ficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto	
	le spese effettivamente sostenute e documentate per l'atti-	
	vità prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni sta-	
	bilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente	
	carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo	
	forfetario.	
	16.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con o-	
	gni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	16.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari con-	
	tro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi.	
	16.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che pre-	
	stano la loro attività in modo non occasionale ai sensi	
	dell'art. 17 del C.T.S..	
	16.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o av-	
	valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura	
	esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funziona-	
	mento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializ-	
	zare l'attività svolta; in ogni caso l'associazione assicura	
	il rispetto del limite previsto dall'art. 36 del C.T.S..	
	16.7-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si	
	conforma a quanto previsto dall'art. 16 del C.T.S..	

	ART. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	17.1-In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea	
	straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non so-	
	ci, determinandone i poteri.	
	17.2-In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea	
	straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'as-	
	sociazione senza previa messa in liquidazione.	
	17.3-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Ter-	
	zo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge,	
	ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	18.1-Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi	
	che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo	
	dell'associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro a-	
	michevole compositore che giudicherà secondo equità e senza	
	formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.	
	18.2-L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti	
	contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decor-	
	renti dalla data della richiesta formulata per iscritto da	
	una parte all'altra) la nomina dell'arbitro sarà effettuata	
	dal Presidente del Tribunale di Ravenna.	
	18.3-Il lodo dovrà essere pronunciato entro 90 (novanta)	
	giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità	
	di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Faenza.	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68 - ter
Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Massimo Gargiulo, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza alla via Naviglio n. 14, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive quarantuno facciate su numero quarantuno fogli e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 28 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019) che la presente copia è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella originale".

Faenza, via Naviglio n. 14, 9 (nove) ottobre 2023 (duemila-ventitré).

Firmato digitalmente Notaio Massimo Gargiulo